

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 155

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **TURNATURI**

*annunziata il 30 ottobre 1948*

**Nuovi criteri e modalità per l'accertamento dell'imposta generale sull'entrata delle aziende industriali, commerciali ed esercenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, con l'articolo 12 dà facoltà al Ministro delle finanze di avvalersi della disposizione dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, secondo il quale possono essere determinati speciali regimi di imposizione in materia di imposta sull'entrata.

Il Ministro delle finanze, avvalendosi della sopradetta facoltà, con l'articolo 5 del decreto ministeriale del 18 gennaio 1947, numero 60138, ha stabilito che per le entrate conseguite da alcune categorie di esercenti (esercenti pubblici esercizi, artigiani ambulanti, esercenti prestazioni al dettaglio, commercianti esercenti la vendita al minuto, venditori ambulanti, agenti di cambio, ecc.) l'imposta sull'entrata si corrisponda in abbonamento, mediante il pagamento dei canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, secondo alcune determinate norme.

Il predetto decreto ministeriale, quindi, ha limitato l'applicazione di tale nuovo criterio d'accertamento della entrata soltanto ad alcune determinate categorie, per cui, le entrate derivanti da trasferimenti di merce tra industriali, commercianti all'ingrosso ed esercenti continuano ad essere soggette al tributo secondo il sistema dell'autotassazione

previsto dagli articoli 8, 12 e 13 della legge 18 giugno 1940, n. 762, e dall'articolo 9 del regio decreto-legge 26 gennaio 1940, n. 10 (Regolamento per l'applicazione della legge istitutiva dell'imposta sull'entrata).

Com'è noto, la legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, all'articolo 6 prevede l'esercizio del diritto di rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti la detta entrata.

Detta rivalsa, in linea di massima, viene esercitata, specificatamente, da coloro che pagano in modo virtuale e, genericamente, mediante aumento di prezzi, da coloro che la corrispondono in abbonamento.

Oggi, per la particolare congiuntura economica e per l'elevatezza dell'aliquota, coloro che maggiormente risentono il peso del tributo sono in massima parte i medi ed i piccoli commercianti, gli artigiani, i professionisti, ecc., i quali, venendo tassati in base ad accertamento induttivo, si trovano spesso nella condizione di non potersi avvalere dell'esercizio del diritto di rivalsa.

Il vigente sistema dell'autotassazione, invece, dà la possibilità a chi per legge è tenuto ad applicarlo, di evadere più facilmente il tributo sia per la scarsezza dei mezzi e degli organi di controllo della Finanza, sia perché il documento (fattura, nota, conto, quietanza e simili) il più delle volte può non essere

emesso o essere distrutto. Ne consegue che ove si verifichi una delle ipotesi anzidette, l'oggetto dell'atto economico che spesso dà luogo a diversi passaggi senza avere scontato il tributo, (dall'industriale al grossista e dal grossista al dettagliante) non lascia traccia alcuna.

Onde eliminare tale evasione o almeno per attenuarla, si propone che il sistema dell'accertamento induttivo, attualmente applicato per le aziende al dettaglio e per le ditte artigiane, venga esteso nei confronti delle ditte che esercitano il commercio all'ingrosso e delle ditte industriali per le quali, pur restando fermo il sistema dell'autotassazione, il criterio dell'accertamento suggerito ne costituirebbe il correttivo.

L'adozione di tale sistema, consentirebbe agli appositi organi della Finanza di fare l'accertamento induttivo dell'intera azienda quando il fatturato, in base all'entità economica della ditta, non corrisponda alla realtà. Ne conseguirebbe che gli industriali e i commercianti avrebbero interesse ad emettere le fatture e di rivalersi del tributo corrisposto almeno fino alla concorrenza del presunto giro d'affari adeguato alla consistenza economica dell'azienda, onde evitare l'accertamento induttivo la cui imposta complementare rimarrebbe a loro carico senza possibilità di rivalsa.

La proposta di legge prevede inoltre la comminazione di soprattasse da applicarsi nel caso di concordato nella misura del venti per cento sull'ammontare dell'imposta che risulterà ancora dovuta e di una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta quando intervenga la decisione delle apposite commissioni.

La proposta di legge prevede altresì la vidimazione del documento che dà luogo al tributo, da parte del competente ufficio del registro. L'adempimento di tale formalità agevolerebbe il controllo della Finanza ai fini di accertare il regolare svolgimento della fatturazione.

Il provvedimento che si propone, oltre a limitare l'evasione del tributo assicurerebbe un maggior gettito di esso ed eliminerebbe l'inconveniente che si verifica, nel senso che coloro i quali frodano il tributo, possono ridurre i prezzi, vincendo con facilità la concorrenza degli onesti contribuenti, che a loro volta, per non soccombere economicamente, sono invogliati ad evadere l'imposta.

Si ha fondato motivo di ritenere che l'approvazione di tali norme e la loro integrale applicazione assicureranno all'Erario, come si è detto, maggiori entrate, tali da consentire, a non lunga scadenza, la riduzione della vigente aliquota, così com'è nei voti di tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il sistema di accertamento induttivo, previsto per le entrate degli esercenti di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 gennaio 1947, n. 60138, ferme restando le modalità di pagamento dell'imposta di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è esteso a tutte le aziende industriali, commerciali ed esercenti.

L'accertamento del giro degli affari dev'essere fatto per gli acquisti e per le vendite; l'imponibile sul giro degli affari è determinato dalla differenza tra l'accertato ed il fatturato.

### ART. 2.

Nel caso in cui risulti dovuta l'imposta a termini dell'articolo precedente, il contribuente

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

te incorre in una soprattassa del 20 per cento dell'ammontare dell'imposta, se concorda con i competenti Uffici del registro. Ove intervenga decisione delle commissioni, la soprattassa dovuta è pari all'ammontare dell'imposta medesima.

ART. 3.

Il documento scritto di cui agli articoli 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e 9 del relativo regolamento di esecuzione, dev'essere preventivamente vidimato dall'Ufficio del registro competente, tanto se tratto da apposito bollettario quanto se emesso a fogli mobili.

La vidimazione va apposta su entrambi gli esemplari previsti dall'articolo 9 del citato regolamento.

In caso di annullamento, i documenti annullati devono essere conservati a norma dell'articolo 26 della suddetta legge.